

**On. COMMISSIONE BILANCIO**

SEGRETERIA V COMMISSIONE  
CAMERA DEI DEPUTATI  
SENATO DELLA REPUBBLICA

*Via mail a [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)*

Oggetto: Contributo scritto sul d.d.l. bilancio 2023

Gentili,

con la presente il Sottoscritto Dott. STEFANO CAPACCIOLI, nato a Siena il 21.08.1970, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Giornalista Pubblicista e Cultore in Informatica Giuridica Avanzata alla Università Statale di Milano, autore di numerose pubblicazioni giuridiche scientifiche su criptovalute, criptoattività e valute virtuali (come da cv allegato alla presente).

**PREMESSO CHE**

In data 1 dicembre 2022 ha ricevuto Richiesta di Contributo scritto sul d.d.l. bilancio 2023 da parte delle Commissioni bilancio di Camera e Senato

**PRESENTA**

Il proprio contributo scritto, ringraziando per la possibilità concessa e per avere l'opportunità di apportare un contributo positivo al paese, per quanto concerne gli artt. 31 e seguenti del d.d.l. bilancio 2023 sulle criptoattività, con il seguente:

**Sommario**

1. INTRODUZIONE AL MERCATO.....	2
2. ATTUALE SITUAZIONE. ....	2
3. OBIETTIVO PERSEGUITO .....	3
4. PROBLEMATICHE .....	4
5. TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE E MODIFICHE PROPOSTE.....	5
ART. 31. (Tassazione delle operazioni su cripto-attività) .....	5
ART. 32. (Valutazione cripto-attività).....	14
ART. 33. (Rideterminazione del valore delle cripto-attività). ....	15
ART. 34. (Regolarizzazione delle cripto-attività).....	17
ART. 35. (Imposta di bollo sulle cripto-attività) .....	21
6. CONCLUSIONI.....	22

## 1. INTRODUZIONE AL MERCATO.

Il mercato delle criptoattività lamenta l'assenza di normativa che genera incertezze, ambiguità e conseguentemente difficoltà di individuare quale sia il comportamento corretto, soprattutto in campo tributario.

La presenza di Risoluzioni<sup>1</sup> e di Risposte ad interpelli da parte dell'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup> hanno aumentato l'incertezza, con comportamenti eterogenei dei contribuenti.

Le stime del mercato<sup>3</sup> indicano che:

<i>Descrizione</i>	<i>Euro (milioni)</i>
<i>Stima consistenze 31.12.2021 - Italia</i>	90.000
<i>Stima Capital Gain (on chain) Anno 2021<sup>4</sup></i>	2.700
<i>Stima Capital Gain (on chain) Anno 2020<sup>5</sup></i>	300
<i>Stima Capital Gain (on chain) Anno 2019 e precedenti</i>	n.d.
<i>Stima Capital Gain (exchanger) Anni (2016-2021)</i>	n.d..
<i>Stima consistenze 31.12.2021 - Unione Europa</i>	750.000
<i>Stima consistenze 31.12.2021 - Extra UE</i>	- n.d.

I valori attuali delle consistenze rispetto al 31.12.2021 sono più che dimezzati e quindi occorre tenere in considerazione tale aspetto.

Non vi è alcuna informazione territoriale relativamente agli importi presso gli Exchange italiani ed esteri, potendo esservi consistenze e capital gain molto superiori: i dati oltre che non disponibili non sono neanche stimabili né ipotizzabili.

Ulteriore elemento sottostimato è quanto proveniente dalla De.Fi. (Finanza Decentralizzata) e dalle attività di Gaming.

## 2. ATTUALE SITUAZIONE.

L'Agenzia delle Entrate, in assenza di normativa, ha inteso seguire il primo interpello (Ris. 72/E del 2016) equiparando le criptovalute (e le valute virtuali) alle valute estere.

L'assimilazione, peraltro vietata dalla direttiva (UE) 843/2018, dalla direttiva (UE) 713/2019 recepita con D.Lgs. n. 184 del 2021 e da tutta la produzione della BCE, genera più problemi che soluzioni, poiché:

1. È contestabile per presenza di norma imperative di legge di senso contrario.
2. Non costituisce, in ogni caso, né può costituire, peraltro, paradigma applicabile alle criptoattività, che conseguentemente sfuggono.

<sup>1</sup> Risoluzione 72/E del 2 settembre 2016.

<sup>2</sup> Risposta n. 788 del 24/11/2021, n. 508 del 12/10/2022, n. 507 del 12/10/2022, n. 515 del 17/10/2022, Risposta n. 437 del 26/08/2022, Risposta n. 397 del 1/08/2022.

<sup>3</sup> CHAINALYSIS, *The 2021 Geography of Cryptocurrency Report*, in <https://blog.chainalysis.com>

<sup>4</sup> CHAINALYSIS, <https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-gains-by-country-2021/>

<sup>5</sup> CHAINALYSIS, <https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin-gains-by-country-2020/>

La situazione che ne emerge è di estrema incertezza, con probabile contenzioso e perdita di gettito da parte dello Stato.

La definizione comunitaria presente è quella di valuta virtuale, recepita nell'art. 1 del Dlgs 184/2021 – Definizioni:

*1. Ai fini della legge penale:*

*d) «valute virtuali»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.»;*

Tale nozione, pur utile, non copre tutto il fenomeno, dovendo attingere ad ulteriori nozioni, quali quelle di criptoattività, peraltro ancora non presente se non in proposte di regolamenti e documenti di organismi internazionali (GAFI-FAFT, IMF, ESMA, etc).

La Proposta di Regolamento sul mercato delle cripto-attività (*Market in Crypto Asset Regulation - MiCAR*)<sup>6</sup> definisce:

*(1)"tecnologia di registro distribuito (DLT)": un tipo di tecnologia che supporta la registrazione distribuita di dati cifrati;*

*(2)"cripto-attività": una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica;*

Tali definizioni riescono a coprire il “conoscibile”, ma per essere introdotte devono essere esplicitate, stante l'assenza nel *corpus* normativo.

### 3. OBIETTIVO PERSEGUITO

L'obiettivo perseguito è l'introduzione di un Quadro Normativo Coerente che permetta per il futuro un elevato livello di compliance e gettito per lo Stato.

Nell'introduzione di un quadro normativo coerente due strade:

1. **Introduzione di una normativa ad hoc** (che però vale solo per il futuro senza possibilità di introduzione di una regolarizzazione per il passato e apre la possibilità di rimborso per il passato)
2. **Utilizzo di una norma interpretativa** (con valore retroattivo per evitare contenzioso, attraverso una forma di regolarizzazione)

Il primo caso ha un impatto negativo per le richieste di rimborso ed il contenzioso che necessariamente nascerà, stante anche i principi costituzionali, i principi della Carta dei Diritti Fondamentali Europea nonché le pronunce della CEDU.

Nel caso di norma interpretativa, i risultati possibili minimi, qualora ben introdotta, potrebbero essere i seguenti:

<sup>6</sup> Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 COM/2020/593.

1. Permettere una sanatoria delle consistenze: 3% intercettando il 30% delle consistenze in Italia con possibilità di ricavare 2 miliardo di euro
2. Intercettare le plusvalenze degli anni precedenti non dichiarate (rientrate in euro o permutate con beni o servizi), intercettandone il 30% è possibile ricavare 1 miliardo di euro
3. La previsione di sanatorie per redditi percepiti in criptovalute o criptoattività e non dichiarati negli anni precedenti potrebbe generare euro 1,3 miliardi
4. La rivalutazione del 14% al primo gennaio 2023 può permettere un introito di 1,5 miliardi di euro
5. Una forma di tassazione agevolata per New Resident (art. 24-bis del TUIR) al 3% può generare un ulteriore ingresso di euro 1 miliardo

Il totale potrebbe superare i 5.000 milioni di euro.

#### 4. PROBLEMATICHE

I flussi di criptoattività in ingresso in Italia devono essere filtrati al fine di evitare forme di riciclaggio o reimpiego di capitali illeciti.

A tal fine nelle varie forma di regolarizzazione, rivalutazione e New Resident è imprescindibile una attestazione di un professionista che contenga un'analisi dei wallet (Know Your Transaction), per dimostrarne la non provenienza da fonti illecite.

Tale Attestazione, similmente a quanto avvenuto per la Collaborazione Volontaria, deve essere a supporto dell'Autorità Tributaria e deve essere condivisa con gli inquirenti e le strutture deputate al contrasto dei flussi illeciti.

## 5. TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE E MODIFICHE PROPOSTE.

Le proposte di modifica vengono effettuate articolo per articolo con le proposte in rosso con le motivazioni

### ART. 31. (Tassazione delle operazioni su cripto-attività)

<p>1. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente: «c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d'imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni»;</p>	<p>1. Le cripto-attività devono intendersi titoli non rappresentativi di merce di cui all'art. 67 lettera c-ter. Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile e verificabile, la cui integrità e l'ordinamento temporale si basano su funzioni crittografiche e il cui accesso è decentralizzato e regolato da un protocollo di consenso che permette la scrittura di nuovi elementi nel registro senza contravvenire alle regole imposte dallo specifico dominio. Le criptoattività includono le valute virtuali.</p>
---	--

#### Motivazione

- Si introduce un norma interpretativa connettendo le cripto-attività alla nozione (fino ad ora mai riempita di contenuto) di "titoli non rappresentativi di merce".
- Ciò permette di creare certezza per il futuro, ponendo anche le basi per la cosiddetta "regolarizzazione".
- La norma prevede anche una definizione positiva di cripto attività stante l'assenza di nozione in tutte le parti del diritto.
- Eliminato il riferimento a proventi derivanti da detenzione, in quanto ambiguo e impossibile da definire, da spostare nell'art. 44 del TUIR per quelle in deposito (lending, CeFi, etc)

	<p>1.-bis All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente: «c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, di cripto-attività non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d'imposta.</p>
--	---

#### Motivazione

- Viene mantenuta l'impalcatura del disegno di legge per la presenza di richiami al nuovo c-sexies.

<p>2. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.».</p>	<p>2. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. <b>Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività, mentre costituisce realizzo la permuta con beni e servizi.</b></p>
---	---

### Motivazione

Viene aggiunto all'art. 68 del TUIR il concetto di permuta con beni e servizi.

<p>3. Le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data in vigore della presente disposizione, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68 comma 5 del medesimo testo unico.</p>	<p>3. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine della lettera a) aggiungere la seguente:  <b>“nonché i proventi derivanti da detenzione di criptoattività da mutui, depositi o custodia”.</b></p>
---	---

**Motivazione**

Viene modificata la norma sui redditi di capitale per includere i proventi da criptoattività.

4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "c-sexies".	4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "c-sexies".
--	--

**Motivazione**

Invariato

5. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole "o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1," sono aggiunte le seguenti "nonché i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di criptoattività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,".	5. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole "o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1," sono aggiunte le seguenti "nonché i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di criptoattività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,".
---	---

**Motivazione**

Invariato

6. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".	6. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".
---	---

**Motivazione**

Invariato

<p>7. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) la dichiarazione sostitutiva non è ammessa."</p>	<p>7. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) la dichiarazione sostitutiva non è ammessa."</p>
--	--

**Motivazione**

Invariato

<p>8. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività".</p>	<p>8. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività".</p>
--	--

**Motivazione**

Invariato



<p>9. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti."</p>	<p>9. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti."</p>
--	--

### **Motivazione**

Invariato

<p>10. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 7 le parole "o rapporti" sono sostituite dalle seguenti ", rapporti o cripto-attività".</p>	<p>10. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 7 le parole "o rapporti" sono sostituite dalle seguenti ", rapporti o cripto-attività".</p>
---	---

### **Motivazione**

Invariato

11. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 9, primo e terzo periodo, le parole "I soggetti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis".	11. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 9, primo e terzo periodo, le parole "I soggetti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis".
---	---

**Motivazione**

Invariato

12. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 10 le parole "I soggetti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis".	12. All'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 10 le parole "I soggetti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 e 1-bis".
--	--

**Motivazione**

Invariato

13. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti "c-sexies)".	13. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo periodo le parole "c-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti "c-sexies)".
--	--

**Motivazione**

Invariato

14. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati,	14. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione
--	--

<p>rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.”;</p>	<p>limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.”;</p>
---	---

**Motivazione**

Invariato

<p>15. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.”;</p>	<p>15. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.”;</p>
---	---

**Motivazione**

Invariato

<p>16. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 8 le parole “e rapporti” sono sostituite dalle parole “, rapporti e cripto-attività”;</p>	<p>16. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 8 le parole “e rapporti” sono sostituite dalle parole “, rapporti e cripto-attività”;</p>
--	--

**Motivazione**

Invariato

<p>17. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività."</p>	<p>17. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività."</p>
---	---

### Motivazione

Invariato

<p>18. All'articolo 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 1, primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "c-sexies";</p>	<p>18. All'articolo 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al comma 1, primo periodo le parole "c-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "c-sexies";</p>
---	---

### Motivazione

Invariato

<p>19. All'articolo 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1 le parole "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti "lettere i) e i-bis)" e dopo le parole "valuta virtuale" sono inserite le seguenti "ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."</p>	<p>19. All'articolo 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1 le parole "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti "lettere i) e i-bis)" <b>la parola "valuta virtuale" è sostituita con "cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."</b></p>
--	---

### Motivazione

Evitare la proliferazione di termini. In campo tributario la scelta è per le criptoattività.

<p>20. All'articolo 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, lettera a) le parole "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere i) e i-bis)";</p>	<p>20. All'articolo 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, lettera a) le parole "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere i) e i-bis)";</p>
--	--

**Motivazione**

Invariato

<p>21. All'articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, primo periodo le parole "ovvero delle attività estere di natura finanziaria" sono sostituite dalle seguenti "delle attività estere di natura finanziaria ovvero delle cripto-attività" e al secondo periodo le parole "e delle attività estere di natura finanziaria" sono sostituite dalle seguenti " , delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività".</p>	<p>21. All'articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, al comma 1, primo periodo le parole "ovvero delle attività estere di natura finanziaria" comprendono anche le criptoattività in ossequio al comma 1 del medesimo articolo</p>
--	---

**Motivazione**

Necessaria una norma interpretativa altrimenti non è possibile prevedere forme di regolarizzazione del passato.

<p>22. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo [...].</p>	
---	--

**Motivazione**

Invariata

**IMPATTI**

Stante il mercato in diminuzione si può stimare un impatto di circa 500 milioni di euro come proveniente dalle dichiarazioni UNICO 2023 relative al 2022.

**ART. 32. (Valutazione cripto-attività).**

<p>1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:</p>	<p>1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:</p>
<p>«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico».</p>	<p>«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico».</p>
<p>2. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>2. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>

**Motivazione**

Invariata

**IMPATTI**

Nessuno

**ART. 33. (Rideterminazione del valore delle cripto-attività).**

<p>1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.</p>	<p>1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, <b>a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.</b>  <b>Per le criptoattività il valore massimo rivalutabile deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori legali, entro la data di versamento di cui al comma successivo contenente i dati, le informazioni rilevanti e le verifiche in merito alla provenienza delle criptoattività prodotte da soggetti di cui alla lettera i) e i-bis) dell'art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231</b></p>
--	---

**Motivazione**

Viene introdotto un obbligo di perizia per i seguenti motivi:

1. verifica delle consistenze
2. determinazione del prezzo
3. indicazione che il valore della perizia è il prezzo massimo rivalutabile per evitare che si trasformi in una tassazione forfetaria e non generi “incassi” stante la volatilità delle criptoattività.
4. Previsione di minimo controllo dei flussi rivalutati a fini antiriciclaggio.

<p>2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.</p>	<p>2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.</p>
--	--

**Motivazione.**

Invariato.

<p>3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</p>	<p>3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</p>
--	--

**Motivazione.**

Invariato.

<p>4. L'assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>	<p>4. L'assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>
--	--

**Motivazione.**

Invariato.

<p>5. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo [...].</p>	<p>5. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo [...].</p>
--	--

**Motivazione.**

Invariato.

**IMPATTI**

Le maggiori entrate stimabili sono 1.500 milioni di euro.



**ART. 34. (Regolarizzazione delle cripto-attività)**

<p>1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono <b>avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per la regolarizzazione delle stesse, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.</b></p>
--	---

**Motivazione**

Viene introdotta una forma di collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione delle criptoattività, tramite emersione.

<p>2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.</p>	<p>2. A tal fine il contribuente deve:</p> <p>a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, le criptoattività detenute, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli; la richiesta deve essere accompagnata da una attestazione redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori legali, contenente i dati, le informazioni rilevanti e le verifiche in merito alla provenienza delle criptoattività prodotte da soggetti di cui alla lettera i) e i-bis) dell'art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.</p> <p>b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.</p>
--	--

### **Motivazione**

La dichiarazione per l'accesso deve contenere:

1. presentazione documenti che attestino la provenienza delle criptoattività.
2. attestazione di un professionista per la ricostruzione del patrimonio
3. inserimento nella attestazione delle verifiche relative alla provenienza delle criptoattività (antiriciclaggio) effettuate dagli operatori non finanziari.

<p>3. I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.</p>	<p>3. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 aprile 2023, con tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a). Si applicano ove compatibili le norme di cui agli artt. 5-bis e seguenti del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.</p>
---	---

### Motivazione

Vengono introdotti i termini per l'accesso.

	<p>3.-bis I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento delle imposte dovute, oltre interessi e sanzioni ridotte a un sesto. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce titolo per la riscossione, qualora la procedura non sia perfezionata. I soggetti di cui al comma 1, che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le criptoattività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 pagando una imposta sostitutiva del 0,75% per ogni anno, ovvero in alternativa del 3% sul valore al 31.12.2021.</p>
--	---

### Motivazione.

La norma prevede una sanatoria per i redditi non dichiarati per il passato, con i seguenti importi:

1. Imposte su redditi non dichiarati (IRPEF e imposte sostitutive) con riduzione sanzioni ad 1/6 (stima 15% importo sanzionatorio)
2. Monitoraggio tributario al 3% sul 31.12.2021 o 0,75% per ogni anno.

4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 1.	4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 1.
---	---

**Motivazione.**

Invariato

5. Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.	5. I soggetti di cui al 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono presentare istanza di cui al presente articolo per le proprie criptoattività. L'istanza, comprensiva di tutti i documenti richiesti di cui ai commi precedenti, costituisce elemento per beneficiare della tassazione forfetaria sulle plusvalenze delle criptoattività pari al 3% sul valore al 31.12 dell'anno precedente a quello in cui trasferisce la propria residenza.
---	---

**Motivazione.**

Viene introdotta una forma per i soggetti di cui al 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

	5. bis Alla procedura di cui al presente comma si applicano l'art. 5-quinquies comma 1 e 2, 5-sexies e 5-septies del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Il perfezionamento della procedura costituisce documento idoneo per il rispetto degli obblighi di cui all'art. 24 del decreto legislativo 21 novembre 2001, n. 231.
--	--

**Motivazione.**

Viene introdotto uno scudo tributario per coloro che sanano la propria posizione, nonché che costituisce documento per l'adeguata verifica rafforzata.

6. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo [...].	6. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al fondo [...].
---	---

**Motivazione.**

Invariato.

## **IMPATTI**

Le maggiori entrate saranno per l'anno 2023:

1. Sanatoria per plusvalenze anni precedenti: stima 1.000 milioni.
2. Sanatoria per redditi anni precedenti: stima 300 milioni.
3. Sanatoria monitoraggio tributario 2.000 milioni

### **ART. 35. (Imposta di bollo sulle cripto-attività)**

<p>1. All'articolo 13 della Tariffa, parte prima, comma 2-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole "anche se rappresentati da certificati." con le seguenti: "anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".</p>	<p>1. All'articolo 13 della Tariffa, parte prima, comma 2-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole "anche se rappresentati da certificati." con le seguenti: "anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".</p>
--	--

#### **Motivazione.**

Invariato.

<p>2. All'articolo 13 della Tariffa, parte prima, nota 3-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole "anche non soggetti all'obbligo di deposito,", sono inserite le parole "nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,".</p>	<p>2. All'articolo 13 della Tariffa, parte prima, nota 3-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole "anche non soggetti all'obbligo di deposito,", sono inserite le parole "nonché quella relativa alle cripto-attività <b>in custodia</b> di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,".</p>
--	---

#### **Motivazione.**

Prevedere esclusivamente per custodia presso soggetti esteri.

<p>3. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.</p>	<p>3. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre</p>
--	---

642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tener conto di quanto previsto dal successivo comma 18-bis.”.	1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tener conto di quanto previsto dal successivo comma 18-bis.”.
---	--

**Motivazione.**

Invariato.

4. Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo [...].	4. Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla disposizione sono destinati al fondo [...].
--	--

**Motivazione.**

Invariato.

## 6. CONCLUSIONI

I principi sono i seguenti:

1. Introduzione Quadro Normativo Coerente
2. Collaborazione volontaria:
  - a. Regolarizzazione su consistenza
  - b. Regolarizzazione plusvalenze anni precedenti.
  - c. Regolarizzazione redditi percepiti in criptoattività negli anni precedenti.
3. Rivalutazione del valore di carico
4. Regime particolare dei New Resident (24-bis TUIR)

Gli impatti possibili sono:

Art. 31. – possibili maggiore entrata per 500 milioni di euro per anno.

Art. 32 – nessun impatto

Art. 33 – possibile maggiore entrata per 1.500 milioni di euro

Art. 34. – Possibile maggiore entrata per euro 3.300 milioni

1. Sanatoria per plusvalenze anni precedenti: stima 1.000 milioni.
2. Sanatoria per redditi anni precedenti: stima 300 milioni.
3. Sanatoria monitoraggio tributario 2.000 milioni

Art. 35. – Possibile maggiore entrata per euro 30 milioni annui (da valutare i costi/benefici)

Lo scrivente resta a disposizione.

Arezzo/Roma/Milano, 02.12.2022

Stefano Capaccioli

